

Marco Badiani
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Pierluigi Coppini
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Giulia Massari
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Simona Sguanci
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Vinicio Vannucchi
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Prato, 4 Aprile 2023

Lettera informativa n. 17/2023

**A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI**

OGGETTO: TERMINI DI EMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Come da più parti segnalato, l'Agenzia delle Entrate in queste settimane sta inviando numerosi inviti alla *compliance*, ovvero segnalazioni circa una presunta **trasmissione tardiva delle fatture elettroniche**.

Si reputa quindi utile ricordare brevemente alla Spettabile Clientela quali sono i **termini** per l'emissione delle fatture elettroniche, anche al fine di prevenire eventuali futuri comportamenti non conformi alle disposizioni di legge.

In particolare le fatture elettroniche vanno emesse con trasmissione allo SdI **entro 12 giorni** dall'**effettuazione dell'operazione** così come individuato dall'art. 6 D.P.R. n. 633/1972, secondo cui il momento impositivo varia in funzione della natura dell'operazione:

- per le **prestazioni di servizi**, rileva il momento del **pagamento**;
- per le **cessioni di beni** si distingue:
 - per i beni **immobili** rileva il momento della **stipula dell'atto**;
 - per i beni **mobili** quello della **consegna o spedizione**.

Anche per le cessioni di beni, se il pagamento (di un acconto o dell'intero prezzo) avviene prima della stipula dell'atto o della consegna o spedizione, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento e perciò deve essere emessa fattura.

Ciò considerato:

- nella fattura elettronica come “Data” va indicata quella nella quale l’operazione è stata effettuata ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972;
- la **trasmissione** allo SdI delle fatture immediate (contraddistinte dal codice TD01 o similari) deve avvenire **entro 12 giorni** dalla citata “Data” di effettuazione dell’operazione;
- la data di trasmissione, che viene tracciata dal SdI, è la reale data di emissione della fattura, posto che una fattura elettronica viene ad esistenza nel momento in cui transita dal SdI;

In merito alle **fatture differite** (contraddistinte dal codice TD24 o similari), quali quelle relative alle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da DDT, la fatturazione può avvenire in forma cumulativa e l’invio del file della fattura differita allo SdI può avvenire **entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento** anche indicando nella fattura elettronica nel campo “Data” o quella dell’ultimo DDT oppure l’ultimo giorno del mese di riferimento.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Professionisti Associati